

REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2000 DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2000

che modifica l'allegato 4 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994 e il regolamento (CE) n. 3298/94 per quanto riguarda il sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 16 del protocollo n. 9,

conformemente alla procedura di cui al protocollo n. 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 9 prevede un regime specifico relativo al transito di autocarri adibiti al trasporto di merci attraverso il territorio austriaco basato su un sistema di ecopunti. La ripartizione in percentuale tra i diversi anni degli ecopunti assegnati agli Stati membri è riportata nell'allegato 4 del protocollo.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) di detto protocollo impone alla Commissione di adottare misure appropriate, in conformità del paragrafo 3 dell'allegato 5, se il numero dei transiti con ecopunti attraverso l'Austria supera di oltre l'8 %, nel corso di un anno, il valore di riferimento determinato per il 1991.
- (3) Il paragrafo 3 dell'allegato 5 del protocollo fissa le norme per determinare il numero riveduto di ecopunti da mettere a disposizione nel caso in cui il valore di riferimento del 1991 sia stato superato.
- (4) La soglia stabilita dal sopracitato articolo 11, paragrafo 2, lettera c), è stata superata nel 1999. L'applicazione del metodo di calcolo previsto dal paragrafo 3 dell'allegato 5 determinerà una riduzione del numero complessivo di ecopunti disponibili.
- (5) L'applicazione del protocollo n. 9 deve avvenire rispettando le libertà fondamentali consacrate dal trattato; è dunque indispensabile adottare misure in grado di garantire la libera circolazione delle merci ed il funzionamento integrale del mercato interno.
- (6) Un'imposizione dell'intera riduzione di ecopunti nel solo anno 2000 avrebbe l'effetto sproporzionato di portare quasi alla paralisi del traffico di transito attraverso l'Austria; di conseguenza la riduzione del numero totale di ecopunti sarà ripartita tra il 2000 ed il 2003.
- (7) Per ottenere una riduzione proporzionale degli ecopunti, è altresì opportuno diminuire la quota di ecopunti degli Stati membri che hanno contribuito maggiormente al superamento della soglia dell'8 %, in modo da arrivare alla prevista riduzione complessiva. Ciò implica una revisione del sistema di ripartizione degli ecopunti tra gli Stati membri.
- (8) Per garantire la massima efficienza nell'impiego degli ecopunti disponibili, la Commissione adotterà le misure per incoraggiare ulteriormente gli Stati membri a restituire gli ecopunti inutilizzati affinché possano essere ridistribuiti.
- (9) Un maggior uso del trasporto ferroviario, in particolare della «*Rollende Landstraße*», nel trasporto combinato di merci risulta meno dannoso per l'ambiente e capace di ridurre il fabbisogno di ecopunti. È pertanto urgente e necessario promuovere un uso più efficiente, ad esempio modificando il sistema di prenotazione dei posti. Occorre creare un sistema di controllo per monitorare gli effetti di tali iniziative.
- (10) L'allegato 4 del protocollo n. 9 e il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione ⁽¹⁾ debbono essere modificati di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 341 del 30.12.1994, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione (GU L 190 del 31.7.1996, pag. 13).